



COMUNE DI GHISALBA

Provincia di Bergamo

24050 P.zza Garibaldi 2 – partita IVA 0070 9980 163
tel. centralino 0363/944510 - fax. 0363/944524 - e_mail info@comuneghisalba.it
web: <http://www.comuneghisalba.it>

ORDINANZA N. 32/2023

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente finalizzata ad assicurare l'uso pubblico e la tutela dei luoghi da comportamenti degenerativi, lesivi del bene e della sicurezza e del decoro urbano.

IL SINDACO

Premesso che ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

Visto il ripetersi di episodi di vandalismo e di segnalazioni di situazioni di rischio per l'incolumità pubblica e da comportamenti sconsiderati e incivili tenuti da gruppi di persone che frequentano la suddetta area del territorio comunale in particolare nelle ore serali/notturne anche sostando e bivaccando nell'area stessa.

Ritenuto che, a tutela del territorio Comunale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra

Visto l'art. 54, comma 4 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., secondo cui: "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

Visto il D.M. 5 agosto 2008, Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 2008, n. 186, recante "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", secondo cui:

- art. 1 – *"Ai fini di cui all'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e l'coesione sociale"*;
- art. 2. . *"Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, il sindaco interviene per prevenire e contrastare:*
 - a) *omissis;*
 - b) *le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimoniopubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento dellaqualità urbana;*
 - c) *omissis;*
 - d) *le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decorourbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolopubblico;*
 - e) *i comportamenti che turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o lafruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi"*;

Considerato che l'occupazione dell'area con fenomeni di sosta e bivacco corredata da atti di vandalismo ha determinato problemi di ordine pubblico e di sicurezza urbana nonché di degrado dell'area stessa;

Ritenuto che, al fine di adottare uno strumento efficace ed idoneo, sia sotto il profilo preventivo che di contrasto, per conseguire la salvaguardia e la tutela dei beni comuni sopraindicati, occorre vietare nei predetti siti e nelle loro immediate adiacenze il bivacco, la seduta e la sosta ed il consumo di alimenti e bevande;

Dato atto che:

- il presente provvedimento, esecutivo dalla data del **18-08-2023**, riveste efficacia fino al 31.12.2023, con possibilità di rinnovo;
- verrà apprestata e collocata nei siti in questione idonea cartellonistica, esplicitante il divieto e le sanzioni previste per i contravventori;
- è opportuno, nei primi 15 giorni di vigenza della presente ordinanza operare una informazione preventiva alla effettiva applicazione della sanzione con invito a cessare ilcomportamento sanzionabile;

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti

il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
il D.M. 5 agosto 2008;
la Legge n. 689/1981 e s.m.i.; il
Codice Penale:
la Legge n. 241/90 e s.m.i..

ORDINA

per le motivazioni illustrate in premessa, con decorrenza dalla data del **18/08/2023**, fino al **31.12.2023** con possibilità di rinnovo;

- il divieto di bivacco, la seduta, la sosta e di ogni azione inerente a tale attività, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa nell'area: **Complesso del centro sportivo sito in via A.Moro**
- il divieto di utilizzo in modo improprio dei beni parti di essi che, a titolo esemplificativo possono ricondursi alle seguenti fattispecie: bivaccare, sedersi, sdraiarsi e/o fermarsi per consumare alimenti e/o bevande.

1. Ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sotto il profilo penale od amministrativo, la violazione della presente ordinanza comporta, nei confronti dei soggetti responsabili, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad **euro 50,00**;

2. Qualora, a seguito della violazione alla presente ordinanza, sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento;

3. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente l'ordine di ripristino o la rimozione è punito con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad **euro 50,00**. In tal caso l'Ente può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi e/o alla rimozione delle occupazioni abusive a spese del trasgressore;

4. Agli agenti accertatori, nei primi 15 giorni di vigenza della presente ordinanza, di effettuare informazione nei confronti delle persone che assumano comportamenti sanzionabili, con invito a cessare il comportamento in essere. Nel caso in cui il comportamento non venga a cessare, gli agenti applicheranno immediatamente la sanzione prevista.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, sul sito web del Comune e trasmessa ai mezzi di informazione

La verifica dell'ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Locale e dalle altre forze di Polizia.

IL SINDACO
CONTI Dott. Gianluigi
*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del DPR 445/2000 e del D. Lvo 82/2005 e norme collegate*

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7/8/1990, n.241 e s.m.i.:

Autorità emanante: Comune di Ghisalba

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento:

Ufficio di Polizia Locale di Ghisalba - 0363 944533 – vigili@comuneghisalba.it

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell'Ente e trasmessa a:

- Prefettura di Bergamo
 - Comando Compagnia Carabinieri di Treviglio;
 - Comando Stazione dei Carabinieri di Martinengo (BG)
-